

CORSI DI FORMAZIONE OBBLIGATORI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

TITOLO CORSO	RIFERIMENTO NORMATIVO	EVENTUALE CONTRIBUZIONE
Datore di lavoro e aggiornamento	D. Lgs. n. 81/08 CCNL ASR 2011	gratuito
16 ore MICS - Primo ingresso nel settore e aggiornamento lavoratori	D. Lgs. n. 81/08 CCNL ASR 2011	gratuito
Formazione preposti e aggiornamento	D. Lgs. n. 81/08 ASR 2011	gratuito
MICS ATTREZZATURE Piattaforme di lavoro elevabili (PLE) e aggiornamento	D. Lgs. n. 81/08 ASR 2012	previsto contributo
MICS ATTREZZATURE: gru a torre e aggiornamento	D. Lgs. n. 81/08 ASR 2012	previsto contributo
MICS ATTREZZATURE: gru mobile e aggiornamento	D. Lgs. n. 81/08 ASR 2012	previsto contributo
MICS ATTREZZATURE: gru per autocarro e aggiornamento	D. Lgs. n. 81/08 ASR 2012	previsto contributo
MICS ATTREZZATURE: carrelli elevatori semoventi con conduttore a bordo e aggiornamento	D. Lgs. n. 81/08 ASR 2012	previsto contributo
MICS ATTREZZATURE: macchine movimento terra e aggiornamento	D. Lgs. n. 81/08 ASR 2012	previsto contributo
MICS ATTREZZATURE: trattori e aggiornamento	D. Lgs. n. 81/08 ASR 2012	previsto contributo
MICS ATTREZZATURE: pompe per calcestruzzo e aggiornamento	D. Lgs. n. 81/08 ASR 2012	previsto contributo
Gestione dell'emergenza e aggiornamento	D. Lgs. n. 81/08 DM 2 settembre 2021	gratuito
Attestato di idoneità tecnica per cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 metri; e per cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi	DM 2 settembre 2021 decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512	previsto contributo
Primo soccorso e aggiornamento	D. Lgs. n. 81/08 DM n. 388/2003	gratuito
Addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi e aggiornamento	D. Lgs. n. 81/08 allegato XXI	gratuito
Addetti al montaggio/smontaggio/trasformazione dei ponteggi e aggiornamento	D. Lgs. n. 81/08 allegato XXI	gratuito
Apposizione, Integrazione e rimozione della segnaletica stradale e aggiornamento	D. Lgs. n. 81/08 DM 22 gennaio 2019	gratuito
Ambienti confinati	DPR n. 177/11	gratuito
Addestramento DPI terza categoria e protezione udito	D. Lgs. n. 81/08	gratuito
Formazione su Disocianati e aggiornamento	Restrizione REACH	previsto contributo
Rimozione, smaltimento e bonifica amianto	D. Lgs. n. 81/08 e Legge n. 257/92	previsto contributo
RSPP, ASPP e aggiornamento	D. Lgs. n. 81/08 ASR 2016	gratuito
Coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e aggiornamento	D. Lgs. n. 81/08	gratuito
Primo Ingresso nel settore per impiegati tecnici e aggiornamento	CCNL D. Lgs. n. 81/08 ASR 2011	gratuito
Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e aggiornamento	art. 37 D. Lgs. n. 81/08	gratuito
Dirigenti - aggiornamento	D. Lgs. n. 81/08 ASR 2011	previsto contributo
Operatori addetti alla conduzione di macchine complesse Perforatrici di grande diametro	CCNL Allegato 2.12 D.Lgs. n. 36/2023	previsto contributo
Operatori addetti alla conduzione di macchine complesse Perforatrici di piccolo diametro	CCNL Allegato 2.12 D.Lgs. n. 36/2023	previsto contributo
Datore di lavoro RSPP	D. Lgs. n. 81/08 ASR 2011	gratuito
Lavori elettrici sotto tensione (PES, PAV, PEI)	D. Lgs. n. 81/2008 norma CEI 11-27, norma CEI EN 50110-1 e CEI EN 50110-2	previsto contributo
Fochino	DPR 302/56	previsto contributo

[Handwritten signature]

ALTRO

AREA TEMATICA	TITOLO CORSO	OBIETTIVI FORMATIVI
sviluppo professionale	preposto di cantiere addetto alla gestione ambientale C.A.M.	<ul style="list-style-type: none"> - Avere padronanza nella gestione ambientale di un cantiere edile - Conoscenza dei sistemi di certificazione energetico ambientale - Conoscere l'impatto dei cam in cantiere - Saper applicare un sistema di gestione ambientale - Conoscere le specifiche tecniche dei materiali di risulta - Saper gestire le acque in cantiere (emungimenti, prelievi) - Conoscere la normativa sulle rocce da scavo e il loro riutilizzo
	Capocantiere: i materiali da costruzione ed i controlli di accettazione in cantiere	<ul style="list-style-type: none"> - Conoscenza sulle Principali caratteristiche dei materiali da costruzione (Calcestruzzo, acciaio, elementi di laterizio, legno e materiali a base di legno, resine, ecc...) - Conoscenza delle tecniche e delle metodologie di controllo - Essere in grado di gestire problematiche di reso
	caposquadra: lettura del disegno, rilievo e tracciamenti	<ul style="list-style-type: none"> - Essere in grado di leggere il disegno tecnico, - Saper leggere e interpretare i progetti esecutivi architettonici - Saper utilizzare strumenti per eseguire rilievi e tracciamenti
	caposquadra: evoluzione tecnologica del cantiere	<ul style="list-style-type: none"> - Avere conoscenze sui nuovi materiali e tecnologie - Acquisire competenze tecniche per la gestione di nuove lavorazioni - saper applicare materiali innovativi - saper utilizzare macchine e attrezzature innovative
digitalizzazione	Capocantiere. Contabilità di cantiere ed appalti	<ul style="list-style-type: none"> - Pianificare e controllare le azioni economiche - Apprendere utili metodologie per il controllo dei costi di cantiere - Razionalizzare l'impiego di risorse del progetto - Gestire con efficacia le varianti in corso d'opera - Predisporre della documentazione per la gestione delle gare di appalto
	Il BIM per gli utilizzatori	<ul style="list-style-type: none"> - conoscere le logiche della modellazione BIM - Avere conoscenze base del modello digitale per la disanima di tutti gli spetti del processo. - Avere competenze operativa per la gestione dei file da trattare e interrogare - Avere conoscenza per il corretto utilizzo di AUTODESK REVIT

ANCE,

LEGACOOP Produzione e Servizi, CONFCOOPERATIVE Lavoro e Servizi, AGCI Produzione e Lavoro

ANAEP Confartigianato Edilizia, CNA Costruzioni, FIAE Casartigiani, CLAAI Edilizia

e

FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL

In attuazione di quanto previsto dall'Allegato XX del CCNL Edilizia industria e Cooperazione, sottoscritto il 3 marzo 2022, e dell'Allegato IX del CCNL artigiani, sottoscritto il 4 maggio 2022;

considerato che dai dati Inail emerge che le principali patologie accertate nel settore delle costruzioni che hanno determinato il riconoscimento della malattia professionale sono le malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo che rappresentano il 70% dei casi accertati, a cui seguono le malattie dell'orecchio con l'8%, i tumori con il 4% e le malattie del sistema respiratorio con il 3%;

si conviene

di dare avvio a un progetto sperimentale di sorveglianza sanitaria, di durata annuale, a decorrere dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025, con l'obiettivo di rafforzare il sistema di prevenzione delle malattie professionali e degli infortuni nel settore delle costruzioni, relativamente alla categoria degli operai, nonché di rilanciare lo svolgimento della sorveglianza sanitaria nei cantieri edili.

Entro il termine stabilito di durata annuale del progetto, le parti si incontreranno per valutare, sulla base degli esiti della sperimentazione, se prorogarlo e/o apportare modifiche.

Al fine di realizzare tale progetto, le parti sottoscriventi concordano di mettere a disposizione risorse pari, complessivamente, a 3 milioni. L'operatività del progetto vedrà il supporto degli Enti nazionali Formedil, Cnce e Sanedil nella misura di 3/4 delle risorse necessarie al suo sviluppo, mentre 1/4 delle risorse necessarie sarà messa a disposizione da parte degli Enti della sicurezza territoriali.

I suddetti 3 milioni saranno ripartiti tra gli Enti territoriali in base al criterio della massa salari, fermo restando che l'effettiva erogazione verrà corrisposta a ciascun ente territoriale sulla base del numero di lavoratori dipendenti dalle imprese che hanno aderito al progetto.

All'importo effettivamente corrisposto da parte degli Enti nazionali a ciascun Ente territoriale che abbia aderito (3/4 della somma spettante), si aggiungerà la quota in proporzione di risorse a carico del singolo ente territoriale, nella misura di 1/4 del valore complessivo (esempio: risorsa destinata a consuntivo all'Ente territoriale 100 mila euro; 75 mila euro a carico del sistema nazionale e 25 mila euro a carico dell'Ente stesso).

A tale progetto, le imprese regolari iscritte in Cassa Edile/Edilcassa, le cui denunce e versamenti siano rispondenti alle determinazioni delle parti sociali e alle circolari della CNCE, potranno aderire su base volontaria, comunicandolo all'ente unico territoriale.

La prestazione di sorveglianza sanitaria è garantita all'impresa che si sia avvalsa o che intenda avvalersi del servizio di visite tecniche in cantiere da parte dell'Ente unificato territoriale formazione e sicurezza, manifestando a tal fine la propria disponibilità all'ente medesimo.

Il datore di lavoro potrà avvalersi di un medico competente selezionato dall'Elenco Nazionale dei medici competenti di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, tenuto

Handwritten signatures in blue ink on the right side of the page, including a large 'X' and several other illegible marks.

Handwritten signatures in black ink on the left side of the page, including a large stylized signature and several other illegible marks.

Handwritten signatures in black ink at the bottom of the page, including several illegible marks.

presso il Ministero della salute, con cui il Formedil – Ente unico Formazione e Sicurezza avrà sottoscritto apposita convenzione.

In tale ipotesi, l'utilizzo del suddetto medico competente comporterà il rimborso del costo da parte del Formedil – Ente unico Formazione e Sicurezza fino a concorrenza dell'importo individuato nella predetta convenzione e, comunque, entro l'importo massimo di 100 euro.

Nell'ipotesi che il datore di lavoro intenda continuare ad avvalersi del proprio medico competente, che dovrà comunque aderire alla suddetta convenzione, verrà riconosciuto al datore di lavoro il rimborso di una somma, per le spese sostenute, fino a concorrenza dell'importo individuato nella convenzione medesima.

Nell'ambito di tale convenzione, sono ricomprese le attività di collaborazione con il datore di lavoro alla valutazione dei rischi dell'azienda e dei cantieri e i relativi costi, comprovati da adeguata documentazione, nonché le visite mediche di cui all'art. 41 del D.lgs. n. 81/08 e i relativi costi.

Il medico competente, che è tenuto ad adempiere agli obblighi derivanti dal d.lgs. n. 81 del 2008, nell'espletamento del proprio incarico, dovrà aggiornare il protocollo di sorveglianza sanitaria sulla base del documento di valutazione dei rischi dell'impresa e dei rischi specifici in relazione alla mansione svolta, nonché degli eventuali esami necessari ai fini di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.

Per l'attuazione del progetto, saranno attivate apposite convenzioni, tramite il Fondo Sanedil, per l'effettuazione dei seguenti esami: esami ematochimici; audiometria; spirometria; ECG; Vision test; esame del rachide; alcol dipendenza, assunzione sostanze psicotrope e stupefacenti nei casi previsti dalle norme; accertamenti strumentali integrativi.

Nell'ambito del suddetto protocollo di sorveglianza sanitaria, il medico competente valuterà, quali esami mirati al rischio ricomprendere nella visita medica preventiva preassuntiva, nella visita medica preventiva e nella visita medica periodica.

Il medico competente può valutare l'eventuale effettuazione di ulteriori esami diagnostici al lavoratore sulla base della mansione svolta.

Il medico competente, su richiesta dell'impresa, si rende altresì disponibile ad effettuare almeno due visite in cantiere, affiancato dall'RLS o dall'RLST territorialmente competenti, come previsto dall'Allegato di cui al Decreto Ministeriale n. 132/2024. In tal caso, verrà riconosciuto un rimborso per la prestazione effettuata dal medico competente nei limiti dell'importo stabilito nella convenzione.

In caso di ulteriori e specifici esami richiesti dal medico competente, i costi saranno a carico di Sanedil laddove effettuati nei centri e/o con medici convenzionati, o rimborsati secondo quanto previsto dal Sanedil stesso.

Le visite degli ambienti di lavoro effettuate dal medico competente, congiuntamente con il responsabile di servizio di prevenzione e protezione, saranno a carico dell'Ente territoriale, esclusivamente laddove effettuate con l'assistenza dello stesso.

I medici competenti coinvolti nel progetto straordinario di sorveglianza sanitaria, sia quelli dell'elenco di cui al quinto periodo convenzionati con il Formedil – Ente unico Formazione e Sicurezza, sia quelli del datore di lavoro che comunque aderiscono al progetto stesso, dovranno inviare, a pena di decadenza della convenzione, i dati anonimi e aggregati della sorveglianza sanitaria, all'ente unico Formazione e Sicurezza territoriale, entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di riferimento, secondo i contenuti dell'allegato 3-B del D. Lgs. n. 81/08, disponibile in formato editabile.



L'ente unico territoriale invierà tempestivamente al Formedil, entro 30 giorni dalla ricezione, i dati anonimi e aggregati della sorveglianza sanitaria. L'elaborazione di tali dati da parte del Formedil consentirà di orientare il Sanedil nella definizione delle visite di sorveglianza sanitaria e dei pacchetti di prevenzione mirati alla riduzione delle malattie professionali.

L'ente territoriale può mettere a disposizione appositi servizi gratuiti per effettuare gli esami della sorveglianza sanitaria, quali, ad esempio, i camper o il software del Formedil Construction Digital service (CDS), utile per la gestione delle scadenze, comprese quelle riguardanti la sorveglianza sanitaria.

Al Sanedil è affidato anche il compito di definire ed erogare appositi "pacchetti prevenzione" rivolti agli operai.

I pacchetti prevenzione sono definiti anche sulla base dei dati che l'Inail fornisce periodicamente sull'andamento delle malattie professionali nel settore edile, da effettuarsi gratuitamente una volta l'anno.

Per gli operai di età superiore ai 50 anni, saranno previsti, comunque, pacchetti per la prevenzione delle malattie cardiache.

Le Parti sottoscriventi istituiranno un osservatorio per il monitoraggio dei dati che sarà gestito congiuntamente dal Formedil e dal Sanedil.



A collection of approximately 15 handwritten signatures in black and blue ink, scattered across the bottom half of the page. The signatures vary in style, from simple initials to more complex, stylized cursive. Some are in blue ink, while others are in black. They appear to be signatures of the parties mentioned in the text above.

ACCORDO NAZIONALE

Modello denuncia unica edilizia (D.U.E.)

Premesso che:

- Ance, AGCI Produzione e Lavoro, CONFCOOPERATIVE Lavoro e Servizi, LEGACOOP Produzione e Servizi, Feneal Uil, FILCA CISL e FILLEA CGIL hanno rinnovato gli ultimi CCNL in una ottica di innovazione del settore e del sistema bilaterale, soprattutto delle Casse Edili, quale strumento di regolarità contributiva, rafforzandone la funzione pubblicistica;
- le parti sociali sono interessate a una sempre maggiore regolarità e ad una maggiore trasparenza dell'intero settore e nei confronti di soggetti terzi e Pubbliche Amministrazioni;
- già nella delibera del Comitato della Bilateralità n.2/2015 era stato ripreso il principio del rispetto delle ore, che prevede che la condizione per la regolarità dell'impresa è che la stessa dichiari nella denuncia un numero di ore lavorate e non lavorate, non inferiore a quello contrattuale; che la somma delle ore lavorate e non lavorate non deve essere inferiore al monte ore lavorabili, computato mese per mese; che il numero delle ore di lavoro deve essere commisurato rispetto all'orario ordinario di lavoro e come previsto da norma di legge e contratto;
- i principi della delibera sopracitata sono stati più volte ripresi dalla CNCE, in particolare nelle Circolari n. 792/2021 e n. 797/2021;

Le parti sociali concordano che:

l'omogeneizzazione e la semplificazione sono gli strumenti che possono tutelare maggiormente imprese e lavoratori, rendendo più competitivo il nostro sistema bilaterale. In particolare, il modello di denuncia unica presso le Casse Edili, potrà

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

ridurre in maniera significativa gli effetti negativi, a danno dei lavoratori e delle imprese regolari, derivanti dai fenomeni sempre più diffusi di evasione ed elusione contributiva e dumping contrattuale oltrechè dalla mole dei contenziosi determinati dall'attività di recupero crediti.


La definizione del Modello di Denuncia Unica in edilizia può diventare funzionale all'applicazione di quanto già previsto nell' Allegato VII del CCNL 2018, cd. F24, dopo aver verificato l'effettiva possibilità di compensare i debiti verso la Cassa Edile con crediti di natura fiscale e/o previdenziale vantati dalle imprese nei confronti dell'INPS e/o dell'Agenzia delle Entrate.

Pertanto, anche ai fini suddetti, le parti concordano che il nuovo modello di denuncia unica presenterà, al fine di rendere effettivamente uniformi procedure e comportamenti di tutte le Casse Edili, i seguenti elementi obbligatori e bloccanti:

- a) Ore ordinarie: verifica su ore lavorabili nel mese, decurtate da ore assenza correttamente imputate e verificate;
- b) Permessi non retribuiti: esimente bloccante limite 40 h annue;
- c) Permessi retribuiti: fermo restando quanto previsto dall'art. 5 del CCNL Industria e dagli artt. 46 e 46 bis del CCNL Cooperazione con riguardo alla tempistica della fruizione degli stessi, esimente bloccante limiti 88 h;
- d) Ferie: fermo restando quanto previsto dall'art. 15 del CCNL Industria e dall'art. 55 del CCNL Cooperazione con riguardo alla tempistica della fruizione delle stesse, esimente bloccante limite 160 h;
- e) E.V.R.: ferma restando la non incidenza dell'EVR sui singoli istituti, ivi compreso il TFR, introduzione di un campo ("flag") relativo alla dichiarazione aziendale circa il pagamento dello stesso, se spettante in base alla normativa applicabile;
- f) CCNL applicato;
- g) CIPL applicato bloccante;
- h) Ore malattia – bloccante con obbligo di verifica codice certificato;
- i) Trasferta: secondo la nuova formulazione dell'art. 21 del CCNL Industria e dall'art. 61 del CCNL Cooperazione.

Tutte le esimenti si intendono riferite ad anno solare/civile.

Le parti convengono che:



a decorrere dalla firma del presente rinnovo del CCNL viene istituita una Commissione paritetica delle parti sociali, composta da 12 componenti, ivi inclusi i Segretari Generali delle Organizzazioni sindacali, con il supporto della CNCE, della durata di sei mesi per la definizione del modello di denuncia unica che avrà, tra i suoi compiti, il compito di valutare ed elaborare le soluzioni tecniche per le ipotesi di cui alle lettere c) e d), le analisi relative all'impatto della nuova disciplina, con adeguamento da parte della Commissione Nazionale paritetica per le Casse Edili del software EDILCONNECT, la definizione di una anagrafica degli impiegati ai soli fini del corretto adempimento nei confronti del Sanedil e del Prevedi. Il nuovo sistema di Denuncia Unica potrà tener conto delle analisi precedentemente svolte dalla Commissione Nazionale paritetica per le Casse Edili, presentate nel documento Ipotesi Denuncia Unica l'11 Aprile 2017.

Tale sistema di Denuncia Unica Edile entrerà in vigore a decorrere dal 1° ottobre 2025.

The page contains approximately 15 handwritten signatures in black and blue ink, scattered across the lower half of the document. Some signatures are large and stylized, while others are smaller and more compact. The signatures appear to be from various individuals, likely representing the parties involved in the agreement.

"TRASFERTA"

Decorrenza, ambito di applicazione e modifiche all'art. 21 del CCNL Industria e all'art. 61 del CCNL Cooperazione:

La disciplina della "trasferta" nazionale entrerà in vigore dal 1° ottobre 2025, contestualmente all'introduzione della nuova denuncia unica, e si applicherà per i cantieri avviati successivamente a tale data.

Dalla predetta data, tale disciplina sostituirà i commi da 8 a 16 (e la successiva "dichiarazione a verbale") della lett. A) dell'art. 21 del CCNL Industria e dell'art. 61 del CCNL Cooperazione. Restano fermi i commi da 1 a 7 della citata lett. A), incluso il principio per cui all'operaio in "trasferta" continua ad applicarsi il contratto integrativo del territorio di provenienza e il principio della eventuale integrazione retributiva da corrispondere a titolo di "indennità territoriale temporanea", nonché le "Norme per gli addetti ai lavori dell'armamento ferroviario" di cui alla lett. B) dell'art. 21 del CCNL Industria e dell'art. 61 del CCNL Cooperazione.

Dalla medesima data, sono altresì abrogati gli ultimi 5 commi dell'art. 21 del CCNL (introdotti con il rinnovo del 2014), relativi ai principi generali della trasferta regionale e della successiva "trasferta" nazionale.

La nuova disciplina della "trasferta" troverà applicazione in tutto il territorio nazionale e sostituirà, a decorrere dalla predetta data del 1° ottobre 2025, tutti gli accordi territoriali in materia di trasferta regionale. Dalla stessa data, altresì, è abrogato l'Allegato 6 dell'accordo di rinnovo del CCNL sottoscritto il 3 marzo 2022.

Resta salvo quanto previsto dall'articolo 35, comma 3, del decreto-legge n. 189/2016 per i lavori di ricostruzione delle aree territoriali colpite dagli eventi sismici del 2016.

Principio del "cantiere in trasferta":

la nuova disciplina troverà applicazione per i cantieri nei quali sia inviato dall'impresa un operaio in "trasferta" (purché situati, ovviamente, nel territorio di competenza di un'altra Cassa Edile) con apposita disciplina delle contribuzioni tra Cassa Edile di appartenenza e Cassa Edile del luogo dei lavori, come di seguito definita, che decorrerà dal primo giorno del quarto periodo di paga del suddetto primo operaio.

Dalla medesima data, la stessa disciplina delle contribuzioni si applicherà anche per gli eventuali altri operai inviati in "trasferta" dall'impresa, successivamente al primo, nel medesimo cantiere (purché la "trasferta" relativa del singolo operaio duri per almeno un intero periodo di paga mensile).

La Cassa Edile di appartenenza resta l'unica referente per l'impresa:

l'impresa, per gli operai in "trasferta" e per tutta la durata della stessa, continuerà a compiere tutti gli adempimenti previsti dalla contrattazione nazionale e territoriale presso la Cassa Edile di appartenenza, a cui competono gli adempimenti nei confronti della Cassa Edile del luogo dei lavori.

Le prestazioni a favore dell'impresa saranno erogate dalla Cassa Edile di appartenenza.

L'operaio rimane iscritto alla Cassa Edile di appartenenza:

a prescindere dalla durata della "trasferta", l'operaio resta iscritto alla Cassa Edile di appartenenza.







Le prestazioni a favore del lavoratore, ai fini del riconoscimento delle ore, saranno pertanto erogate da quest'ultima.

Gli adempimenti per le imprese e per le Casse Edili sono uniformati e semplificati tramite l'uso di un apposito applicativo informatico predisposto dalla CNCE (implementazione di CNCE_Edilconnect):

tramite l'applicativo, con un unico adempimento, l'impresa comunicherà preventivamente sia alla Cassa di appartenenza che alla Cassa del luogo dei lavori l'apertura del cantiere/avvio dei lavori. Poi effettuerà le denunce mensili alla Cassa di appartenenza e, sempre tramite l'applicativo, i dati relativi al predetto cantiere saranno visualizzati automaticamente anche dalla Cassa del luogo dei lavori.

In base alla data di invio del primo operaio in "trasferta", per i primi tre periodi di paga le contribuzioni saranno imputate, automaticamente dall'applicativo, come indicato nella colonna A della sottostante tabella.

A decorrere dal primo giorno del quarto periodo di paga (sempre del primo operaio inviato in "trasferta"), le contribuzioni saranno imputate, automaticamente dall'applicativo, come indicato nella colonna B della sottostante tabella. Tale imputazione decorrerà dalla predetta data per le contribuzioni dovute anche per tutti gli operai inviati in "trasferta" successivamente al primo (purché la "trasferta" relativa del singolo operaio duri per almeno un intero periodo di paga mensile).

A titolo esemplificativo, qualora il primo operaio sia inviato in "trasferta" dal 15 gennaio, il sistema imputerà le contribuzioni come indicato nella colonna A per i mesi di competenza gennaio, febbraio e marzo e come indicato nella colonna B a decorrere dalla competenza del mese di aprile, anche per gli operai inviati in "trasferta" successivamente al primo.

Le contribuzioni afferenti le Casse Edili di provenienza e del luogo di lavoro del periodo di "trasferta" sono così imputate:

CONTRIBUTO	IMPUTAZIONE PRIMI TRE MESI (A)	IMPUTAZIONE DAL QUARTO MESE (B)
Cassa Edile (2,25%): 0,75% spese gestione e quote contrattuali	CE appartenenza	CE luogo lavori
Cassa Edile (2,25%): 0,45% prestazioni operai (aliquota fissata da CCNL)	0,45% CE appartenenza	0,45% CE appartenenza
Cassa Edile (2,25%): 1,05% premialità imprese (aliquota fissata da CCNL)	1,05% CE appartenenza	1,05% CE appartenenza
APE (aliquota regionale fissata da CCNL, fatta salva eventuale aliquota ridotta fissata a livello territoriale)	Aliquota CE appartenenza	Aliquota CE luogo lavori
Ente Unico Formazione e Sicurezza (1%) (aliquota fissata da CCNL)	CE appartenenza: 0,40% formazione CE luogo lavori: 0,50% sicurezza + 0,10% formazione (on the Job)	CE appartenenza: 0,40% formazione CE luogo lavori: 0,50% sicurezza + 0,10% formazione (on the Job)